

CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE E RETI DATI AD ALTA VELOCITA'
SUL TERRITORIO COMUNALE

TRA

- il **COMUNE di BARLETTA** nella persona di _____
_____, con sede in _____, C.F. e P. I.V.A. _____ in qualità di
_____ e legale rappresentante,
(di seguito "il Comune")

- **Open Fiber S.p.A.** (di seguito "Open Fiber"), società con sede in Milano, Viale Certosa 2, capitale sociale Euro 250.000.000 i.v., codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di Milano n. 0909320630966
(di seguito "Open Fiber" o "OF");

di seguito anche indicati singolarmente come "la Parte" ed unitariamente come "le Parti".

PREMESSO CHE

- in data 03 marzo 2015 il Consiglio dei Ministri ha definito e approvato il "Piano strategico nazionale" per lo sviluppo della banda ultralarga in Italia, denominato "*Strategia italiana per la banda ultralarga*";
- Il D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33, in attuazione della Direttiva 2014/61/UE, ha successivamente introdotto norme di semplificazione ed agevolazione delle procedure di realizzazione delle reti in fibra ottica, anche in parziale riforma e ad integrazione della normativa previgente in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 ("Codice delle comunicazioni elettroniche") ed all'art. 2 della L. 6 agosto 2008, n. 133;
- l'art. 88, comma 7, del D. Lgs. 259/2003, come modificato dal citato D. Lgs. 33/2016, prevede che per l'installazione di infrastrutture che comportino la realizzazione di opere civili, scavi e l'occupazione di suolo pubblico, l'istanza di autorizzazione si intende accolta trascorsi i termini abbreviati (di trenta, quindici o otto giorni), previsti per le varie fattispecie di intervento disciplinate dal medesimo articolo, ove l'Amministrazione non abbia indetto un'apposita conferenza di servizi;
- l'art. 2 del D. L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i., stabilisce che gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante Denuncia di Inizio Attività, da presentare almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori;

- l'art. 3 del D.M. 1 ottobre 2013, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, in coerenza con il quadro normativo di riferimento (in particolare con il sopra richiamato art. 2 del D.L. 112/2008 e con il D. Lgs. 33/2016) prevede che l'installazione delle infrastrutture digitali sia effettuata prioritariamente utilizzando infrastrutture stradali ed intercapedini già esistenti ed utilizzate per il passaggio di altri sottoservizi, purché ciò risulti compatibile con le rispettive specifiche norme di settore, in una logica di conservazione e al fine di limitare al massimo l'impatto ambientale degli interventi;
- Open Fiber, titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 25, comma 4, del D.Lgs. 259/2003 ("Codice delle Comunicazioni elettroniche"), ha avviato, in coerenza con il sopra descritto Piano strategico nazionale, i lavori per la realizzazione di una rete di comunicazioni elettroniche a banda ultralarga, su scala nazionale, accessibile a tutti gli operatori interessati, nel rispetto della normativa vigente;
- OF per realizzare intende riutilizzare le infrastrutture esistenti sul territorio nazionale, al fine di ridurre al minimo l'impatto dei lavori;
- in particolare, OF è interessata a realizzare una rete di telecomunicazioni a banda ultralarga in fibra ottica sul territorio comunale della Città di Barletta (di seguito anche "Piano Open Fiber"), assicurandone al contempo la relativa gestione e manutenzione, nonché ad offrire diritti di accesso a condizioni tecniche ed economiche non discriminatorie a tutti i soggetti che ne facciano richiesta;
- a tale riguardo le Parti ritengono di reciproco interesse ed utilità stipulare un'apposita convenzione al fine di (i) regolamentare l'utilizzo sinergico delle infrastrutture esistenti e l'impiego di tecniche innovative di costruzione, che riducano i tempi e i costi d'intervento, garantendo nel contempo un basso impatto ambientale; nonché, (ii) di prevedere modalità di gestione semplificate degli *iter* autorizzativi, delle modalità di realizzazione degli interventi e dei relativi flussi comunicativi.

La presente Convenzione non costituisce alcun vincolo di esclusiva e pertanto non preclude lo sviluppo, sul territorio del Comune, di altri progetti con finalità analoghe.

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

Art. 1

Premesse e Allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

Finalità e ambito di applicazione – Piano Open Fiber

La presente Convenzione disciplina le modalità di interazione tra le Parti in merito all'attuazione del Piano Open Fiber utilizzando infrastrutture esistenti ovvero realizzando, in proprio, infrastrutture per la posa di una rete di comunicazioni elettroniche.

La presente Convenzione, nel vincolare le Parti all'esecuzione degli impegni assunti, identifica le aree di collaborazione, definisce le metodologie di intervento e di coordinamento, indica il percorso amministrativo per il rilascio dei titoli autorizzativi, al fine di monitoraggio e di eventuale revisione delle garanzie dell'efficienza e l'efficacia.

In particolare, OF provvederà a realizzare la propria infrastruttura di rete a banda ultralarga nel territorio del Comune di Barletta in più fasi.

La realizzazione delle fasi avverrà con la richiesta di autorizzazione e successiva realizzazione di uno o più progetti (di seguito, "Progetti").

La presente Convenzione, nell'ambito dell'attuazione del Piano Open Fiber, disciplina:

- le procedure amministrative da seguire per l'ottenimento delle autorizzazioni comunali;
- gli *standard* tecnici di progettazione ed esecuzione delle opere;
- i reciproci rapporti tra OF e l'Amministrazione Comunale relativi:
 - alla verifica di pre-fattibilità di utilizzo delle infrastrutture quali cavidotti, pozzetti, etc.;
 - alla verifica *in situ* della reale possibilità di utilizzo delle infrastrutture quali cavidotti, pozzetti, etc.;
 - alle procedure attuative d'intervento e alle responsabilità su infrastrutture quali cavidotti, pozzetti, etc. che condividono al loro interno cavi, giunzioni, etc. di differenti proprietari e/o gestori.

Art. 3

Proprietà dei beni e utilizzo delle infrastrutture nella titolarità del Comune o di terzi

OF e il Comune convengono che le infrastrutture a banda ultra larga realizzate da OF stessa ed ogni opera connessa, siano esse posate nel suolo o nel sottosuolo e soprasuolo pubblico, ovvero posate all'interno di infrastrutture e cavidotti del Comune adibite ad altri servizi e sotto servizi, costituiscono proprietà di cui OF è esclusivo titolare e di conseguenza le potrà iscrivere nei propri registri dei beni patrimoniali. OF manterrà la proprietà delle infrastrutture per tutta la durata del periodo di vita utile dell'infrastruttura stessa.

OF potrà richiedere l'uso di infrastrutture preesistenti nella titolarità del Comune ovvero di altre Pubbliche Amministrazioni, qualora idonee per la posa dei cavi in fibra ottica e per l'installazione di apparecchiature, specificandolo nella relativa domanda di autorizzazione, di cui al successivo art. 4.

A tale riguardo, il Comune consentirà, a condizione eque e non discriminatorie nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 33/2016, l'utilizzo delle infrastrutture preesistenti nella propria titolarità e potrà adoperarsi presso le proprie società controllate o partecipate

affinché le medesime, analogamente, consentano l'utilizzo anche delle proprie infrastrutture preesistenti.

Resta inteso che i cavidotti e tutte le altre infrastrutture per sotto servizi del Comune che siano utilizzate da OF nel Piano Open Fiber per lo sviluppo della propria infrastruttura e per l'alloggiamento dei cavi, rimangono di esclusiva proprietà del Comune, il quale ne consente l'utilizzo secondo quanto previsto al successivo art.4.

Il Comune si impegna, altresì, potrà farsi promotore presso gli altri soggetti gestori di infrastrutture preesistenti, operanti nel territorio comunale, affinché gli stessi ne consentano l'utilizzo da parte di OF, ed a tale fine si rendano disponibili a fornire alla stessa ogni informazione necessaria alle relative valutazioni, in tempi coerenti con la realizzazione del Piano Open Fiber. I termini e le modalità di tale azione verso i terzi gestori di infrastrutture preesistenti verranno regolati con apposito disciplinare tra le parti.

OF potrà, tra l'altro, utilizzare, ove compatibili, anche infrastrutture fisiche esistenti di altri operatori, sulla base di specifici accordi stipulati o da stipularsi tra OF e gli operatori medesimi.

Art. 4

Procedura di autorizzazione dei singoli Progetti per infrastrutture esistenti

In previsione dell'inizio dei lavori nei singoli lotti, di norma nei 30 (trenta) giorni che precedono l'inizio dei lavori medesimi, OF, avvalendosi anche di soggetto terzo autorizzato, invierà le comunicazioni riguardanti l'avvio delle prove di pervietà e sottotubazione delle canalizzazioni e infrastrutture esistenti, volte ad individuare le effettive possibilità di utilizzo delle medesime per la posa della rete in fibra ottica, al fine di ridurre la necessità di scavi e l'impatto sulla viabilità.

Il Comune, entro otto giorni dal ricevimento della comunicazione, emanerà apposito provvedimento autorizzativo anche in funzione dell'attuale sfruttamento di eventuali progetti a realizzarsi (ampliamento della rete, modifica della topologia, etc.) e concordati in termini di giorno di esecuzione dallo specifico responsabile/referente della singola infrastruttura (POS Energia e sicurezza, POS Tecnologico, etc.)

In concomitanza con l'esecuzione delle suddette prove e nel caso di esito positivo delle medesime, verranno contestualmente installati i minitubi per l'alloggiamento dei cavi in fibra ottica, in modo tale da contenere i successivi interventi di limitazione della viabilità. Nel corso delle verifiche su sede stradale, saranno adottati tutti gli accorgimenti e le cautele atte ad evitare incidenti e verranno collocati i segnali previsti dall'art. 21 del Codice della Strada, secondo gli schemi segnaletici fissati dal Disciplinare Tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto del 10 luglio 2002. Durante gli interventi potrà essere necessario effettuare il taglio del manto stradale in corrispondenza dei pozzetti ricoperti dallo stesso e in corrispondenza di eventuali interruzioni delle tubature. Si procederà poi con il ripristino con bitume a freddo in via provvisoria.

Successivamente si procederà con le operazioni di ripristino del corpo stradale e della pavimentazione secondo le modalità tecniche ed operative previste dalla normativa di riferimento.

Art. 5

Procedura di autorizzazione dei singoli Progetti per nuove infrastrutture

Per le attività di nuova infrastrutturazione OF presenterà, direttamente o attraverso terzi dalla stessa delegati, apposita domanda di autorizzazione in relazione a ciascun Progetto. Tale domanda dovrà essere corredata degli elaborati necessari a documentare e descrivere compiutamente lo stato di fatto e di progetto dei luoghi interessati e di tutta la documentazione necessaria per il rilascio di eventuali titoli abilitativi previsti da leggi e regolamenti.

La domanda dovrà contenere i seguenti dati ed allegati:

- generalità del richiedente;
- indicazione del direttore/ referente tecnico per i lavori con recapito telefonico;
- indicazione dell'impresa appaltatrice che realizzerà i lavori o impegno alla successiva comunicazione prima dell'avvio dei lavori;
- ubicazione dell'intervento;
- planimetrie con indicazione dei tracciati di posa della fibra ottica in adeguata scala e dettaglio;
- cronoprogramma di massima dei lavori, con indicativa suddivisione in lotti dell'intervento complessivo, al fine di agevolare la fase di realizzazione dei lavori, assicurando nel contempo un minore impatto sulla viabilità e sul territorio cittadino;
- relazione tecnica illustrativa delle opere da realizzare, che potrà contenere l'indicazione degli interventi con potenziale impatto sui beni sottoposti a vincoli culturali, ambientali, paesaggistici e archeologici, con evidenza della necessità di acquisire specifiche autorizzazioni culturali, ambientali, paesaggistiche e archeologiche.

Tutti gli elaborati tecnici dovranno essere firmati secondo la normativa vigente.

La copia elettronica dovrà contenere:

- tutti i documenti (sia testuali che grafici) in formato pdf non protetto;
- gli elaborati grafici in formato dwg 2012 e in shape file secondo opportune codifiche in utilizzo presso l'Amministrazione comunale.

La domanda è formulata, ai sensi dell'art. 88, comma 7, del D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) nonché, per quanto occorrer possa, ai sensi dell'art. 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i.

Resta inteso, in ogni caso, che sia la domanda presentata che l'autorizzazione rilasciata si intendono riferite a tutti gli interventi da realizzare su suolo pubblico e/o proprietà pubbliche, fatti salvi eventuali diritti di terzi, necessari ai fini della realizzazione dell'infrastruttura di rete in fibra ottica e della connessione in modalità FTTH.

La predetta domanda sarà presentata, unitamente agli allegati, a mezzo PEC:

- all'Ufficio del PUC nominato dal Comune, ai sensi del successivo art. 12;
- alle Soprintendenze eventualmente interessate.

A seguito dell'ottenimento, ove necessario, dei *nulla osta* di cui all'art 8, il Comune rilascerà in tempi brevi, di norma entro un termine massimo di trenta giorni, l'autorizzazione alla

realizzazione degli interventi previsti dalla domanda e dal relativo Progetto.

Al fine di accelerare i tempi di attuazione del singolo Progetto, detta autorizzazione potrà essere immediatamente rilasciata anche per una parte soltanto degli interventi previsti nel Progetto, qualora per i medesimi interventi non risulti necessario acquisire il parere della Soprintendenza, rimettendo il rilascio dell'autorizzazione per la restante parte degli interventi a valle dell'ottenimento del predetto parere della Soprintendenza.

Nel caso in cui il Comune ritenga necessario acquisire informazioni aggiuntive e/o integrative, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda dovrà farne espressa richiesta ad OF, che entro e non oltre i successivi cinque giorni dovrà provvedere a fornire tali integrazioni.

La richiesta di chiarimenti determina l'interruzione del termine per la conclusione del procedimento, che ricomincia a decorrere dalla data di presentazione di quanto richiesto.

La singola autorizzazione potrà essere formalizzata sia attraverso un provvedimento esplicito del Comune, sia mediante stipula di uno specifico accordo sostitutivo del provvedimento, ai sensi dell'art. 11 della Legge 241/1990 e s.m.i.

Considerato che OF attiverà procedure esecutive di tipo innovativo che dovranno limitare al minimo i disagi per la collettività, il PUC potrà autorizzare interventi anche in deroga al disposto del vigente Regolamento comunale.

Il relativo provvedimento sarà comunicato ad OF a mezzo PEC.

Resta comunque inteso che, in mancanza della formalizzazione del provvedimento di autorizzazione, o dell'eventuale integrazione documentale richiesta nei modi sopraddetti, gli interventi oggetto della domanda e del relativo Progetto si intenderanno assentiti - ai sensi dell'art. 88, comma 7, del D.Lgs. 259/2003, nonché, per quanto occorrer possa, ai sensi dell'art. 2 del D. L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i. - decorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda ovvero dall'ultimo parere ottenuto a seguito dell'eventuale Conferenza di Servizi avviata.

Ottenuta l'autorizzazione, OF invierà al Comune la comunicazione di inizio lavori del singolo Lotto, di norma quindici giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori.

Per Lotto deve intendersi un'area territoriale comprensiva di una o più vie rientranti nel singolo Progetto autorizzato.

Alla comunicazione di inizio lavori verrà allegato:

- il cronoprogramma, che terrà in considerazione le esigenze di mobilità ordinaria e quelle legate a manifestazioni ed eventi pubblici;
- altre informazioni o documenti eventualmente necessari per una migliore descrizione degli interventi.

Per l'esecuzione di tali interventi sarà a cura di OF l'apposizione di cartelli informativi all'inizio e alla fine della strada interessata.

Art. 6

Adempimenti ai fini del D.Lgs. 33/2016

Con riferimento agli obblighi introdotti dal D.Lgs. 33/2016, in particolare dagli articoli 4, 5 e 6, le Parti si impegnano a concordare, eventualmente anche attraverso successivi specifici accordi integrativi, forme di collaborazione e sinergie mirate a contenere quanto più possibile i tempi di realizzazione del Piano Open Fiber.

Art. 7

Procedura di autorizzazione per aree sottoposte a vincoli ambientali, culturali e paesaggistici

Tenuto conto del carattere di urgenza e della piena condivisione, anche da parte del Comune, circa la necessità, rilevanza e utilità anche pubblica degli interventi previsti dal Piano Open Fiber, il Comune si impegna a collaborare con OF nell'individuazione delle più opportune soluzioni tecniche ed amministrative da condividere con la Soprintendenza competente al rilascio del relativo benessere nel caso di vincoli ambientali, culturali, paesaggistici e archeologici.

In merito al parere delle Soprintendenze, si precisa che non sarà necessaria l'acquisizione dello stesso, qualora l'intervento previsto nel Progetto non abbia impatto su eventuali vincoli ambientali, archeologici, culturali e/o paesaggistici ovvero sia conforme alle modalità tecniche, tipologie standard di realizzazione e posa in opera preventivamente concordate negli specifici accordi e/o disciplinari eventualmente definiti con le Soprintendenze in conformità a quanto previsto dal successivo art. 8.

Resta ferma in ogni caso, l'applicazione della vigente normativa in materia di vincoli ambientali, archeologici, culturali e/o paesaggistici, che già prevede procedure autorizzative semplificate qualora gli interventi da realizzare in presenza di vincoli possano considerarsi di lieve entità, ovvero altre semplificazioni procedurali ai sensi della normativa vigente in materia (D.P.R. n. 31/2017, Legge n.113/2008; circolare MIBACT 37/2017).

Art. 8

Utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale

Con la presente Convenzione il Comune autorizza OF, a seguito dei sopralluoghi propedeutici svolti dalla stessa e fatte salve eventuali prescrizione delle Soprintendenze, ad utilizzare le seguenti tecniche per la realizzazione di infrastrutture:

- a. minitrincea *one day dig*;
- b. minitrincea tradizionale;
- c. *no-dig*;
- d. Posa in rete aerea;

La trincea tradizionale sarà prevista solo ove non sia possibile ricorrere a nessuna delle altre soluzioni.

L'esecuzione dei lavori in generale sarà effettuata nel rispetto delle norme tecniche vigenti applicabili al momento della progettazione e dell'esecuzione ed in particolare delle norme CEI UNI

70029 e CEI UNI 70030 e delle Guide CEI 306-22, CEI 306-2, CEI 64-100/1, 64-100/2, 64-100/3, 64-19 e 64-19 V1 e successivi aggiornamenti, oltre alle ulteriori norme applicabili.

Saranno utilizzati materiali e componenti di impianto conformi alle norme tecniche di riferimento.

Art. 9

Procedure per i lavori di manutenzione sulle infrastrutture di comunicazione

Nei casi di manutenzione programmata, OF comunicherà al Comune, con un preavviso adeguato all'entità dell'intervento e comunque non superiore a trenta giorni, data ed ora di inizio e fine dei lavori di manutenzione dell'infrastruttura. Decorso il predetto termine senza che il Comune comunichi il proprio dissenso, l'intervento verrà eseguito osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.

Nei casi di interventi di riparazione su guasto, OF provvederà ad avviare le relative attività osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini, e ne darà immediata comunicazione agli uffici tecnici comunali.

In caso di intervento per pubblica necessità o urgenza, OF comunicherà le esigenze operative in via prioritaria agli uffici tecnici comunali e comunque alla sala operativa della Polizia Municipale. Il Comune, per parte sua, si impegna a comunicare ad OF ogni situazione a sua conoscenza che possa comportare la necessità di interventi manutentivi sull'infrastruttura di OF.

Per quanto applicabile e non in contrasto con il Codice della Strada, si farà riferimento al D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.

Art. 10

Obblighi di OF

Nell'esecuzione delle attività, OF si impegna:

- ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto di ogni normativa tecnica di settore applicabile in conformità a quanto previsto nel Decreto Scavi, DM 1° ottobre 2013;
- a vigilare affinché i terzi dalla stessa incaricati di svolgere attività ricadenti a qualsiasi titolo nell'ambito di operatività della Convenzione, operino nel pieno rispetto della legge e di ogni disciplina di settore applicabile;
- ad adottare ogni cautela necessaria a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini e di chiunque altro fruisca dell'infrastruttura stradale durante i lavori;
- ad utilizzare, ove compatibili e rese disponibili in tempi brevi, anche le infrastrutture fisiche esistenti di altri operatori, impegnandosi quindi a contenere al minimo indispensabile la realizzazione di nuovi scavi, come previsto dalla normativa vigente;
- ad adottare immediate misure di presidio in caso di pericolo per la pubblica incolumità derivante dallo svolgimento dei lavori di realizzazione della rete;
- ad effettuare i ripristini stradali in conformità a quanto previsto nel Decreto Scavi, DM 1° ottobre 2013;
- a provvedere agli eventuali oneri di manutenzione della rete;

- ad inserire nei singoli Progetti la realizzazione di n. 50 connessioni (coppia di fibra spenta) per gli immobili sedi di scuole comunali, uffici e sedi in generale dell'Amministrazione Comunale di BARLETTA, purché rientrino nel perimetro di copertura del Piano Open Fiber, secondo le condizioni riportate nell'Allegato B. I siti che risulteranno al di fuori andranno soggetti a verifica di fattibilità tecnica ed economica. Restano a carico del Comune gli oneri inerenti l'attivazione dei collegamenti per usufruire di servizi di comunicazione elettronica (ad es. internet, dati e voce). Il Comune si impegna ad utilizzare le infrastrutture esclusivamente per le proprie attività istituzionali a servizio della propria rete privata.

Art. 11

Impegni del Comune

Nell'ambito della Convenzione, il Comune si impegna a definire adeguate procedure per una copertura intensiva del territorio in un ambito pianificatorio, programmatico e autorizzativo di lungo termine procedendo a:

- nominare, con Provvedimento del Sindaco contestuale alla sottoscrizione della presente Convenzione, un Punto Unico di Contatto (PUC) con il compito tra l'altro, di agevolare e supportare le operazioni finalizzate alla realizzazione del Piano Open Fiber e di stipulare apposito disciplinare tra l'Amministrazione Comunale e OF, con la quale disciplinare le modalità procedurali dell'intervento e gli impegni a carico delle Parti, nonché di adottare tutti gli atti necessari alla realizzazione del progetto in parola, anche se rientranti nelle competenze di altri Direttori o altre strutture dell'Ente ed in loro sostituzione;
- favorire l'utilizzo, ove possibile, di nuove tecnologie di scavo atte a ridurre l'impatto delle opere sia in termini di disagi ai cittadini e sia in termini di riduzione dei tempi e costi degli interventi, garantendo nel contempo la piena salvaguardia sia delle funzioni svolte dalla viabilità comunale sia delle preesistenze in sottosuolo;
- informare in via preventiva OF, nel caso di interventi sulla sede stradale o sulle infrastrutture comunali utilizzate, tenuto conto della necessità di assicurare la continuità del servizio gestito da OF, anche in considerazione della natura di pubblica utilità del servizio stesso, fornendo alla stessa indicazioni dettagliate circa tipologia, modalità e tempistica degli interventi. In questi casi, OF assumerà i necessari provvedimenti (eventualmente a carattere provvisorio) per la messa in sicurezza della propria infrastruttura nel più breve tempo possibile. A tal fine il Comune garantirà la massima collaborazione e, ove richiesto da OF, si coordinerà con la stessa per l'individuazione della migliore soluzione tecnica di intervento sulla sede stradale o sulle infrastrutture comunali in modo da minimizzare il rischio di sospensioni/interruzioni del servizio fornito da OF. OF ha il diritto di presenziare con i suoi tecnici all'esecuzione dei suddetti interventi da parte del comune.

Art. 12

Oneri ed esenzioni

Le Parti convengono che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente Convenzione, OF è espressamente esentata dal pagamento di canoni od oneri di qualsivoglia natura a favore del Comune (quali canoni, cauzioni o fideiussioni), ad eccezione di quelli dovuti ai sensi dell'art. 93 comma 2, del D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) come modificato¹², comma 3 del D.Lgs. 33/2016, i quali si applicheranno, in ogni caso, esclusivamente in relazione ai nuovi scavi

Art. 13

Cauzione

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi di ripristino derivanti dalla presente scrittura e dal Piano Open Fiber, OF si impegna a prestare idonea fideiussione bancaria, a prima richiesta, rilasciata da primario istituto di credito.

L'importo di detta fideiussione, calcolato di comune accordo con Open Fiber, a copertura degli impegni di Open Fiber sul ripristino dei luoghi.

La fideiussione avrà validità fino al completamento dei lavori di ripristino.

OF si impegna a mantenere l'importo predetto della garanzia, anche in caso di parziale escussione da parte del Comune, fino al termine delle attività.

In ogni caso, lo svincolo della fideiussione potrà essere richiesto al Comune da parte di OF anche parzialmente a completamento dei lavori dei singoli Progetti ovvero alla chiusura dei singoli cantieri, previa verifica dello stato dei luoghi e collaudo finale delle strade da parte del Comune.

Art. 14

Referenti

Entro e non oltre 30 (trenta giorni) dalla stipula della presente Convenzione, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra il nominativo dei propri referenti.

Art. 15

Iniziative di comunicazione in merito alla realizzazione del Piano Open Fiber

Al fine di conseguire la più ampia e corretta diffusione delle informazioni relative alla realizzazione del Piano Open Fiber, le Parti si impegnano reciprocamente a coordinare le rispettive iniziative di comunicazione che potranno essere avviate, a tale riguardo, nei confronti della collettività e di ogni soggetto interessato.

Art. 16

Durata della Convenzione

La Convenzione e le disposizioni in esso contenute avranno validità per 20 anni.

Al termine del periodo, le Parti valuteranno se procedere o meno al rinnovo.

Art. 17

Riservatezza

Ciascuna Parte si impegna a mantenere strettamente riservate le Informazioni Confidenziali, come di seguito definite, e pertanto a non divulgarle senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte. Si considera "Informazione Confidenziale" ogni informazione relativa al Piano Open Fiber ed ai singoli Progetti, nonché qualunque informazione qualificata come tale dalla Parte che la rende nota, ovvero che detta Parte intenda e consideri come tale, nonché l'informazione cui si abbia accesso in conseguenza della sottoscrizione della presente Convenzione.

In ogni caso, Informazione Confidenziale non può essere considerata l'informazione (i) che la Parte ricevente abbia sviluppato o acquisito indipendentemente; (ii) che diventi di pubblico dominio (per ragioni diverse da un inadempimento attribuibile alla Parte ricevente), (iii) che sia resa nota dalla Parte che detiene l'informazione a terzi che non siano vincolati da obblighi di riservatezza, o (iv) che sia stata ricevuta legittimamente da terzi che non siano vincolati da obblighi di riservatezza.

Gli obblighi di cui al presente punto non impediscono la divulgazione che sia richiesta dalla legge, purché la Parte tenuta a rendere nota l'informazione notifichi immediatamente e prima della divulgazione detta circostanza all'altra Parte.

L'Informazione Confidenziale continuerà a restare in qualsiasi momento ed in qualsiasi modo nella titolarità della Parte che l'ha resa nota, e potrà essere utilizzata dalla Parte ricevente esclusivamente nell'ambito e per le finalità previste dalla presente Convenzione.

Gli obblighi di cui al presente punto resteranno in essere per i due anni successivi alla scadenza o alla cessazione anticipata della presente Convenzione.

Art. 18

Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), i dati personali che vengono acquisiti reciprocamente nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione, sono raccolti e trattati in modo automatizzato ed in forma cartacea.

Tali dati saranno conservati per la durata della Convenzione e successivamente alla sua cessazione per un tempo non superiore ai termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

Ciascuna Parte consente espressamente all'altra di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione della presente Convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.

Ai titolari del trattamento Open Fiber e Comune di _____, si potranno inoltrare eventuali richieste ai sensi dell'art. 7 del citato Decreto Legislativo, relative ad aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione dei propri dati.

Art. 19

Applicazione delle norme

Per quanto non espressamente previsto dalla Convenzione, si applicano le norme vigenti in materia.

Art. 20

Modello organizzativo e di gestione e Codice Etico

Il Comune dichiara e riconosce - in relazione alle previsioni contenute nella presente Convenzione e con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni e modificazioni - di essere a conoscenza dei principi, delle norme e degli standard previsti sia dal Modello Organizzativo sia dal Codice Etico di OF. Conseguentemente, in qualsivoglia rapporto di natura negoziale e non, intrattenuto con OF, il Comune si obbliga sin da ora a rispettare le previsioni contenute nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo e a far sì che le medesime previsioni vengano rispettate anche dai propri dipendenti e/o consulenti OF.

Art. 21

Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, applicazione o esecuzione della Convenzione, sarà deferita alla competenza territoriale esclusiva del Foro di _____.

Resta inteso che, in pendenza di giudizio e fino all'emissione della relativa sentenza, le Parti assicureranno la regolare esecuzione delle attività previste.